



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 13 DEL 2 APRILE 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **NOVITA' 730/2021**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione 730/2021 (inerente all'anno di imposta 2020) e le relative istruzioni. Molte le novità introdotte per il recepimento delle nuove normative come il Superbonus 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i bonus vacanze, lo sconto d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19 e il tax credit per l'acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

Pagina 6

■ **APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020**

Il codice civile stabilisce che, in via ordinaria, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono convocare l'assemblea per approvare il bilancio d'esercizio; in via straordinaria e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il termine più lungo di 180 giorni. Quest'anno, come già era accaduto lo scorso anno a causa dell'emergenza economico-sanitaria in corso, il legislatore è intervenuto per concedere più tempo per l'approvazione dei bilanci (180 giorni). Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

Pagina 15

■ **NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA**

Il Legislatore prevede, in modo analitico, i casi in cui un contribuente, esercente attività di impresa o di lavoro autonomo possa essere esonerato dall'obbligo di compilare e trasmettere il modello ISA, in allegato al modello Redditi, e dalle conseguenze derivanti dalle sue risultanze. In taluni casi specifici però, pur essendo il contribuente non soggetto agli ISA, questi dovrà comunque compilare e trasmettere il modello, con finalità informative. Per l'anno fiscale 2020 sono state previste delle nuove cause di esclusione che tengono conto della situazione straordinaria in cui alcuni contribuenti si sono trovati per l'emergere del contesto pandemico.

Pagina 21

AGGIORNAMENTO

■ **MODELLO INTRASTAT 2021 E NOVITÀ POST BREXIT**

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione europea e le relazioni economiche tra i due sistemi, dopo la Brexit, sono ora disciplinate da un apposito accordo raggiunto tra le parti il 24 dicembre 2020. In particolare, agli scambi di beni tra l'UE e l'Irlanda del Nord continuano ad applicarsi le disposizioni IVA intracomunitarie: discorso a sé stante, invece, per le prestazioni di servizi.

Le conseguenze della Brexit hanno pertanto dirette implicazioni anche sulla compilazione dei modelli Intrastat 2021. Analizziamo l'utilizzo del nuovo codice ISO introdotto ad hoc per l'Irlanda del Nord (prefisso "XI") e le problematiche connesse agli scambi di beni con soggetti UK per le operazioni a cavallo d'anno.

Pagina 29

■ **CERTIFICAZIONE UNICA, LA CHANCE DELLE CORREZIONI SENZA SANZIONI**

Certificazione unica 2021 con correzioni gratuite in caso di errori se regolarizzata entro il prossimo 6 aprile (lunedì 5 aprile, infatti, è festivo).

Pagina 35

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 37

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 02.04.2021 AL 16.04.2021**

Pagina 41

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Nuovo decreto anti COVID approvato dal Governo

Approvato in CDM il prossimo Decreto-legge del Governo Draghi che stabilisce le nuove regole in vigore dal 7 aprile al 30 aprile. L'Italia resterà suddivisa solo in zone rosse e zone arancioni, sempre definite dalla Cabine di regia sulla base dei contagi. Da evidenziare in particolare due novità:

1. **Vaccini obbligatori ai sanitari e farmacisti:** Fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. In difetto possono essere demansionati o sospesi senza retribuzione.
2. **Concorsi pubblici:** per velocizzare il reclutamento del personale della PA si prevedono modalità semplificate di svolgimento delle prove fino al termine del periodo di emergenza 30.4.2021:
 - ✓ nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
 - ✓ l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale,
 - ✓ una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali.

Dal 3 maggio è previsto lo sblocco dei concorsi anche con **modalità in presenza**.

Proroga al 15 aprile della comunicazione sull' utilizzo del superbonus

Con Provvedimento n 83933 del 30 marzo 2021 si stabilisce una ulteriore proroga dal 31 marzo al 15 aprile 2021 del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni del Superbonus (di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020). Si sottolinea che entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

Corrispettivi: slitta al 1° ottobre 2021 il nuovo tracciato elettronico

Con Provvedimento n 83884 del 30 marzo 2021 vengono ulteriormente prorogati i termini relativi alla disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, slitta dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 la data dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori

telematici. **Vengono adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche** di un modello già approvato dall'Agenzia.

Con P.IVA da dicembre 2019 contributo a fondo perduto minimo

Il Provvedimento n 82454 del 29 marzo della Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento per i soggetti che hanno attivato la P. IVA a partire dal 1° gennaio 2019. A tali soggetti il contributo a fondo perduto spetta:

- ◆ a prescindere dalla circostanza che essi abbiano avuto un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019
- ◆ per la quantificazione del contributo la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della P.IVA

Macchinari innovativi: nuovo bando a partire dal 13 aprile

È stato pubblicato il Decreto Direttoriale del 26 marzo che definisce i termini di apertura del secondo dei due sportelli previsti dall'articolo per la presentazione delle domande di agevolazione per i "Macchinari innovativi". Si confermano le modalità operative già previste dal decreto direttoriale 23 giugno 2020. Le domande di accesso potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica a partire dal 13 aprile 2021 al seguente indirizzo: <https://agevolazionidgiai.initalia.it> e poi accedendo nell'apposita sezione "Accoglienza Istanze" e cliccando sulla misura "Nuovo Bando Macchinari Innovativi – Secondo sportello".

L'invio della domanda è previsto a partire dalle ore 10.00 del 27 aprile 2021.

Cassa integrazione COVID DL Sostegni: istruzioni e scadenze

Inps ha pubblicato le prime istruzioni nel messaggio 1297 2021 sulla nuova cassa integrazione COVID istituita dal decreto-legge n. 41/2021 cd. "Decreto Sostegni".

Il decreto ha ridefinito il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, differenziando sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti sia il numero delle settimane.

L'istituto preannuncia circolari dettagliate su ciascuna tipologia e sul nuovo flusso Uniemens CIG, ma anticipa nel messaggio le nuove causali "COVID 19 - DL 41/21" e i periodi previsti. Inoltre, sottolinea in particolare che:

- ◆ è possibile richiedere i nuovi periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 precedenti;
- ◆ le richieste vanno riferite ai lavoratori in forza all'azienda alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL 41 2021)

- ◆ Le istanze di accesso ai trattamenti potranno essere trasmesse, a pena di decadenza, in fase di prima applicazione entro il 31 maggio 2021
- ◆ per le domande di trattamenti di integrazione salariale decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati per il calcolo e la liquidazione diretta andrà effettuata con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig", per il quale le indicazioni operative saranno illustrate con apposita circolare;
- ◆ i periodi accordati dal DL Sostegni non prevedono applicazione della contribuzione addizionale.

Cultura, fiere e sport: le misure previste dal DL Sostegni

Il **Decreto Sostegni** in vigore dal 23 marzo 2021 ha **prorogato al 1° gennaio 2022** l'entrata in vigore delle disposizioni del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, con **la Riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi**, ad esclusione di quelle relative alla disciplina del lavoro sportivo, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Viene inoltre prorogata al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni del DLgs 28 febbraio 2021 n. 37 sui rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Per il **comparto cultura** il Decreto Sostegni ha incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze dello spettacolo, cinema e audiovisivo.

Per il **settore fiere** interviene l'art. 38 comma 1 dello stesso Sostegni prevedendo l'incremento di 150 milioni, per l'anno 2021, del fondo per la promozione integrata e si stabilisce la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili a favore di enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali; nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici internazionali.

È prevista anche l'istituzione di un Fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio dal ridimensionamento di fiere e congressi.

Approvato assegno unico figli

L'assegno Unico è legge. La legge di bilancio 2021 ha già stanziato i fondi necessari per l'attuazione ma emerge qualche dubbio dalle relazioni tecniche presentate che siano davvero sufficienti per assicurare i 250 euro mensili alle famiglie meno abbienti.

La sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guerra ha espresso grande soddisfazione per un traguardo atteso da decenni soprattutto perché garantisce un sostegno a lavoratori autonomi e incapienti finora esclusi dagli assegni familiari. Inoltre, la ministra Bonetti ha ricordato che si tratta di un primo passo nella realizzazione del progetto più ampio del Family act che prevede " il rafforzamento dei servizi come asili nido e il tempo pieno nelle scuole medie per favorire soprattutto la partecipazione delle donne al mercato del lavoro». Per questa seconda tappa si conta anche sulle risorse del Recovery plan.

L'assegno universale andrà a tutte le famiglie con figli e sarà caratterizzato da:

- ◆ una quota base minima e
- ◆ una quota variabile modulata sulla condizione economica del nucleo familiare, sulla base dell'ISEE.
- ◆ l'importo previsto va da un minimo di 40 euro mensili in quota fissa a 250 euro per chi è sotto la quota ISEE di 13mila euro di reddito, per i figli da 0 a 18 anni, aumentati del 20% per i figli successivi al primo. Gli importi si dimezzano per i figli ancora a carico dai 18 ai 21 anni.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: NOVITA' 730/2021

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione 730/2021 (inerente all'anno di imposta 2020) e le relative istruzioni. Molte le novità introdotte per il recepimento delle nuove normative come il Superbonus 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, i bonus vacanze, lo sconto d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza Covid-19 e il tax credit per l'acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

NOVITÀ 730/2021					
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	<p>L'articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, ha previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 € per il 2020 (1.200 € a decorrere dal 2021).</p> <p>L'istituto ha sostituito di fatto il bonus fiscale precedentemente esistente¹.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONDIZIONI DA RISPETTARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati</td> </tr> <tr> <td>i suddetti redditi devono generare un'Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell'art. 13 Tur), sul quale opera la nuova detrazione</td> </tr> <tr> <td>l'importo complessivo di reddito del periodo d'imposta, che non deve superare € 28.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il T.I.R. spetta solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il reddito complessivo è inferiore o uguale a 28.000 € ◆ l'imposta lorda supera la detrazione di lavoro dipendente prevista dall'art. 13 TUIR. <p>Viene poi istituita a regime anche l'ulteriore detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che spetta agli stessi soggetti individuati in precedenza a proposito del trattamento integrativo.</p> <p>La detrazione in discorso si aggiunge a quelle previste dal TUIR.</p> <p>L'importo complessivo dell'ulteriore detrazione per ogni anno è pari 1.200 €</p>	CONDIZIONI DA RISPETTARE	possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati	i suddetti redditi devono generare un'Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell'art. 13 Tur), sul quale opera la nuova detrazione	l'importo complessivo di reddito del periodo d'imposta, che non deve superare € 28.000
CONDIZIONI DA RISPETTARE					
possesso di reddito da lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati					
i suddetti redditi devono generare un'Irpef a debito (al netto delle detrazioni per lavoro di cui al co. 1 dell'art. 13 Tur), sul quale opera la nuova detrazione					
l'importo complessivo di reddito del periodo d'imposta, che non deve superare € 28.000					

¹ disciplinato dall'articolo 13, comma 1-bis TUIR, ora abrogato dall'articolo 3 dello stesso D.L. 3/2020

	<p>in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 € e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro.</p>
<p>SPESE PER CUI SPETTA LA DETRAZIONE</p>	<p>Tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 19% (per esempio spese sanitarie) ◆ 26% o del 30% (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) ◆ 35% (erogazioni liberali alle OV) <p>da quest'anno vanno indicate anche le spese cui spetta la detrazione del 90%, in relazione al particolare caso di stipula di assicurazioni per il rischio sismico, con contestuale cessione del credito 110% per interventi antisismici.</p> <p> Ricordiamo che, dal 2020, per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell'art. 15, TUIR e in altre disposizioni, devono essere pagati con metodi "tracciabili" (versamento bancario o postale, carta di credito, di debito, etc.). Tale previsione non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Per quanto riguarda le tipologie più ricorrenti di spese che necessitano del pagamento tracciato per fruire della detrazione d'imposta ricordiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Prestazioni mediche/specialistiche/riabilitative (se effettuate in strutture private non accreditate SSN) ◆ Servizi resi in farmacia (esempio: misurazione pressione o servizio di consulenza) ◆ Acquisto di mezzi per accompagnamento, deambulazione, sollevamento di soggetti disabili (se non si tratta di dispositivi medici CE) ◆ Sussidi tecnici e informatici per soggetti disabili (se non si tratta di dispositivi CE) ◆ Strumenti compensativi per studenti DSA ◆ Spese funebri ◆ Spese per attività sportive svolte dai ragazzi ◆ Spese per asili nido ◆ Spese veterinarie (il cui limite, mantenendo la stessa franchigia di 129,11 euro, è aumentato ad € 500,00) ◆ Spese per il trasporto pubblico ◆ Erogazioni liberali <p>Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione d'imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a</p>

120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Tra le principali novità di quest'anno riepiloghiamo:

<p>EROGAZIONI LIBERALI PER EMERGENZA COVID-19</p>	<p>Per le erogazioni in denaro e in natura, effettuate in favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Stato; ◆ Regioni; ◆ Enti locali territoriali; ◆ Enti/istituzioni pubbliche; ◆ Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro; ◆ Enti religiosi civilmente riconosciuti; <p>per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista una detrazione d'imposta del 30%, per un importo non superiore ad € 30.000,00.</p>
<p>ASSICURAZIONI EVENTI CALAMITOSI CON DETRAZIONE 90%</p>	<p>Il contribuente che effettua interventi di adozione delle misure antisismiche agevolabili al 110% e cede ad un'impresa di assicurazione il credito corrispondente alla detrazione, può fruire della detrazione del 90% dei premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente.</p>
<p>BONUS VACANZE</p>	<p>il cd. "bonus vacanze" è un contributo di cui le famiglie in possesso dei requisiti richiesti possono fruire per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da strutture turistiche quali alberghi, agriturismi, bed and breakfast, etc.</p> <p>Il bonus è fruibile per l'80% come sconto sul corrispettivo dovuto al titolare della struttura turistica e per il 20% in forma di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente interessato</p>

		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">CODICE SPESA</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E8</td> <td>ALTRE SPESE</td> <td colspan="2">vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>E9</td> <td>ALTRE SPESE</td> <td colspan="2"></td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>E10</td> <td>ALTRE SPESE</td> <td colspan="2"></td> <td>,00</td> </tr> </tbody> </table>			CODICE SPESA			E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni		,00	E9	ALTRE SPESE			,00	E10	ALTRE SPESE			,00
		CODICE SPESA																				
E8	ALTRE SPESE	vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni		,00																		
E9	ALTRE SPESE			,00																		
E10	ALTRE SPESE			,00																		
<p>SUPERBONUS 110%</p>	<p>Nuovo ingresso nella dichiarazione dei redditi per il tanto discusso Superbonus: Riepiloghiamo brevemente la disciplina</p> <p>Il Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.</p> <p>Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo.</p> <p>Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).</p> <p>Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l'opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.</p> <p>Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ condomini ◆ persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento ◆ persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate ◆ Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che 																					

	<p>rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". Per tali soggetti, l'agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cooperative di abitazione a proprietà indivisa ◆ Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ◆ associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. <p>I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.</p> <p>Gli interventi agevolabili</p> <p>Interventi principali o trainanti</p> <p>Il Superbonus spetta in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ interventi di isolamento termico sugli involucri ◆ sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni ◆ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti ◆ interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. <p>Interventi aggiuntivi o trainati</p> <p>Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ interventi di efficientamento energetico ◆ installazione di impianti solari fotovoltaici ◆ infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ◆ interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR). <p>Vantaggi</p> <p>La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.</p> <p>In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o</p>
--	---

servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Documentazione amministrativa da conservare

- ◆ **Asseverazione completa** degli allegati obbligatori redatta e firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 119, comma 13, punto a) DL 34/2020, attestante il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità dei costi e riportante i codici **IDA** (Identificativo dell'Asseverazione, generato in automatico dal Portale) e **ASID** (Protocollo dell'Asseverazione, generato in automatico dal Portale, è il codice da utilizzare per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate in caso di cessione del credito o sconto in fattura). **Gli allegati obbligatori** sono:
 - ✓ APE ante operam
 - ✓ APE post operam
 - ✓ Polizza assicurativa con massimale adeguato
 - ✓ Fatture delle spese sostenute
 - ✓ Computo metrico
- ◆ **Stampa in originale della «Scheda Descrittiva» degli interventi**, riportante il codice **CPID** (quando si invia l'asseverazione a fine lavori, a valle dell'iter di trasmissione il Portale genera in automatico la Scheda Descrittiva degli interventi con il relativo CPID (Codice Personale Identificativo) sia per gli interventi condominiali sia per gli interventi nelle unità immobiliari o edifici unifamiliari) assegnato dal Portale SuperEcobonus 110%, firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto beneficiario.
- ◆ **Copia della relazione tecnica²** o provvedimento regionale equivalente (se la data di inizio lavori è dal 06/10/2020, la **relazione tecnica è sempre obbligatoria per gli interventi di SuperEcobonus³**
- ◆ **APE** (Attestato di Prestazione Energetica) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni nello stato finale e con tutti i servizi energetici presenti nella situazione post-intervento.
- ◆ Nel caso degli **interventi sull'involucro opaco e trasparente**: schede tecniche dei materiali, dei componenti/sistemi edilizi e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione. Nel caso di intervento trainante di coibentazione dell'involucro, anche certificazione CAM e caratteristiche dei materiali isolanti.
- ◆ Nel caso di **interventi sugli impianti di climatizzazione invernale**: schede tecniche dei nuovi generatori di calore e, ove prevista, la certificazione del

² di cui all'art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. (ex Legge 10/91)

³ ai sensi del DM 06/08/2020, art. 6, comma 1, lett. a

	<p>fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dichiarazione di conformità⁴ nel caso di interventi riguardanti gli impianti. <p>Documentazione tecnica da conservare</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Titolo edilizio, ove richiesto, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (SCIA, CILA ecc.) ◆ Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi riguardanti le parti comuni condominiali. ◆ Dichiarazione di consenso da parte del/la proprietario/a per i lavori effettuati dal detentore dell'immobile. ◆ Fatture relative alle spese sostenute ovvero certificazione delle somme corrisposte dal condòmino per gli interventi sulle parti comuni. ◆ Ricevuta dei bonifici «parlanti» bancari o postali. ◆ Stampa della e-mail ricevuta dall'ENEA contenente il codice ASID che costituisce ricevuta che l'asseverazione è stata trasmessa. 						
CREDITI D'IMPOSTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="395 936 715 1256" style="text-align: center; vertical-align: middle;">"Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"</td> <td data-bbox="715 936 1426 1256"> <p>È stata aggiunta la sospensione dei termini per l'espletamento degli adempimenti richiesti ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle agevolazioni "prima casa" e ◆ del credito di imposta per il riacquisto della prima casa, <p>disposti per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 23/2020</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1256 715 1529" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Credito canoni di locazione non percepiti</td> <td data-bbox="715 1256 1426 1529"> <p>Le istruzioni evidenziano che l'indicazione del credito d'imposta per canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto per i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1529 715 1850" style="text-align: center; vertical-align: middle;">"Altri crediti d'imposta"</td> <td data-bbox="715 1529 1426 1850"> <p>L'articolo 44, comma 1-septies, D.L. n. 34/2020, ha disposto che per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ monopattini elettrici, ✓ biciclette elettriche o muscolari, ✓ abbonamenti al trasporto pubblico, ✓ servizi di mobilità elettrica in condivisione o </td> </tr> </table>	"Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"	<p>È stata aggiunta la sospensione dei termini per l'espletamento degli adempimenti richiesti ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle agevolazioni "prima casa" e ◆ del credito di imposta per il riacquisto della prima casa, <p>disposti per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 23/2020</p>	Credito canoni di locazione non percepiti	<p>Le istruzioni evidenziano che l'indicazione del credito d'imposta per canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto per i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019</p>	"Altri crediti d'imposta"	<p>L'articolo 44, comma 1-septies, D.L. n. 34/2020, ha disposto che per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ monopattini elettrici, ✓ biciclette elettriche o muscolari, ✓ abbonamenti al trasporto pubblico, ✓ servizi di mobilità elettrica in condivisione o
"Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa"	<p>È stata aggiunta la sospensione dei termini per l'espletamento degli adempimenti richiesti ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle agevolazioni "prima casa" e ◆ del credito di imposta per il riacquisto della prima casa, <p>disposti per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 23/2020</p>						
Credito canoni di locazione non percepiti	<p>Le istruzioni evidenziano che l'indicazione del credito d'imposta per canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto per i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019</p>						
"Altri crediti d'imposta"	<p>L'articolo 44, comma 1-septies, D.L. n. 34/2020, ha disposto che per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ monopattini elettrici, ✓ biciclette elettriche o muscolari, ✓ abbonamenti al trasporto pubblico, ✓ servizi di mobilità elettrica in condivisione o 						

⁴ ai sensi del DM 37/08

		<p>sostenibile, è attribuito un credito d'imposta al massimo pari a € 750,00, a favore dei soggetti che, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, rottamano una seconda autovettura.</p>
--	--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

INFORMAZIONE FISCALE


OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020


Il codice civile stabilisce che, in via ordinaria, entro **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, le società di capitali devono convocare l'assemblea per approvare il bilancio d'esercizio; in via straordinaria e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il termine più lungo di 180 giorni.

Quest'anno, come già era accaduto lo scorso anno a causa dell'emergenza economico-sanitaria in corso, il legislatore è intervenuto per concedere più tempo per l'**approvazione dei bilanci (180 giorni)**. Una volta approvato, il bilancio deve essere **depositato entro 30 giorni** presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020	
PREMESSA	<p>Ordinariamente le società di capitali devono provvedere ad approvare il bilancio d'esercizio entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; ◆ 180 giorni in caso di particolari esigenze. <p>Lo scorso anno, a causa dell'emergenza Covid il decreto "Cura Italia", art. 106 D.L.18/2020, aveva disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che i bilanci d'esercizio potessero essere approvati entro il termine di 180 giorni senza la necessità di fare riferimento a particolari cause; ◆ un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. <p>Il decreto Milleproroghe, D.L. 183/2020 convertito in legge 21/2021 con alcune variazioni rispetto al testo originario, ha disposto delle modifiche alle disposizioni di cui all'art. 106 del decreto Cura Italia ed in particolare che: in deroga alle disposizioni ordinarie⁵, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>

⁵ agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie.

	 <p>Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio va depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.</p>
<p>LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE</p>	<p>Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il progetto di bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e, per effetto delle novità introdotte dal D.l. 139/2015, anche dal Rendiconto finanziario (escluse le microimprese ex art. 2425-ter c.c. che sono esonerate dalla redazione del Rendiconto); ◆ la Relazione sulla gestione (ai sensi dell'art. 2428 del C.c.). <p>Il termine per la redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione è diverso a seconda che ci sia o meno l'organo di controllo. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se c'è l'organo di controllo, tali documenti devono essere trasmessi al Collegio sindacale o società di revisione prima del relativo deposito presso la sede sociale; ◆ se non c'è l'organo di controllo, tali documenti sono depositati direttamente presso la sede della società. <div data-bbox="411 1317 1425 1809" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>SOCIETÀ CON ORGANO DI CONTROLLO</p>  <pre> graph TD A[AMMINISTRATORI] -- Redazione --> B[Progetto di bilancio e Relazione sulla gestione] B -- Trasmissione --> C[All'ORGANO DI CONTROLLO] C -- Deposito --> D[PRESSO LA SEDE SOCIALE] </pre> </div> <div data-bbox="411 1861 1425 1901" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SOCIETÀ SENZA ORGANO DI CONTROLLO</p> </div>

	 <pre> graph TD A[AMMINISTRATORI] -- Redazione --> B[Progetto di bilancio e Relazione sulla gestione] B -- Deposito --> C[PRESSO LA SEDE SOCIALE] </pre>
<p style="text-align: center;">LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO</p>	<p>Come anticipato prima, nelle società in cui è presente l'organo di controllo, gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale/revisore/società di revisione della società, il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione, prima di procedere al relativo deposito. La trasmissione dei documenti all'organo di controllo deve avvenire almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio.</p> <p>Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, pertanto, si deve contare a ritroso a partire dalla data di convocazione dei soci, fissata dagli amministratori.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Esempio 1</p> <p>Se l'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 è stata convocata per il 22 giugno 2021, gli amministratori devono trasmettere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione entro il 23.05.2021.</p> </div> <p>Considerando che il progetto di bilancio va comunicato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione, e che tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione, l'organo di controllo ha 15 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio; ◆ il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà predisporre un'apposita relazione in cui esprimerà un giudizio sul bilancio. <p>C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine.</p> <p> Nelle srl prive di organo di controllo, gli amministratori non devono effettuare tale adempimento, ma dovranno direttamente depositare</p>

	<p>il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale.</p> <p>Ci pare opportuno ricordare che il termine per la nomina dell'organo di controllo/revisore (per le srl e le cooperative costituite al 13 marzo 2019) originariamente fissato al 16 dicembre 2019 dal DL 162/2019, è stato differito alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021⁶.</p>
<p>IL DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ</p>	<p>Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale/altro organo di controllo, deve rimanere depositato presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione⁷. Per esempio, se la convocazione dell'assemblea è fissata al 22.06.2021, il deposito deve avvenire a partire dal 07.06.2021.</p>
<p>LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO</p>	<p>Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (spa o srl).</p> <p>Nel caso di società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata. La lettera deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea⁸, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (quindi senza formale delibera assembleare).</p> <p>Nel caso di società per azioni, invece, la convocazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le società non quotate sul mercato: mediante lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; ◆ per le società quotate sul mercato: mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto sociale almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea. <p>L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ossia l'ordine del giorno).</p> <p> In caso di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del Collegio sindacale.</p>

⁶ dal Decreto Rilancio ed in particolare dall'art.51-bis D.L. 34/2020.

⁷ Art. 2429, comma 3, c.c.

⁸ Art. 2479-bis, c.c.

	<p>Come già anticipato il decreto milleproroghe è intervenuto anche sulla disciplina riguardante la tenuta dell'assemblea per l'approvazione del bilancio ed ha in particolare stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali possono prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie. Le assemblee, inoltre, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano: l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio; ◆ le S.r.l. possono consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; ◆ le S.p.A. quotate possono designare il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società possono inoltre prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe.⁹ <p>Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.</p>									
<p>LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE</p>	<p>La mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori espone quest'ultimi (e il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione) alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197 a ciascun amministratore/sindaco.</p>									
<p>TABELLA RIEPILOGATIVA ADEMPIMENTI</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="413 1424 868 1541">ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI</th> <th data-bbox="876 1424 1131 1541">SPA SRL CON ORGANO DI CONTROLLO</th> <th data-bbox="1139 1424 1426 1541">SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="413 1552 868 1630"> <p>Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione</p> </td> <td data-bbox="876 1552 1131 1630"></td> <td data-bbox="1139 1552 1426 1630">14.06.2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="413 1641 868 1821"> <p>Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea</p> </td> <td data-bbox="876 1641 1131 1821">30.05.2021</td> <td data-bbox="1139 1641 1426 1821">-</td> </tr> </tbody> </table>	ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI	SPA SRL CON ORGANO DI CONTROLLO	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO	<p>Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione</p>		14.06.2021	<p>Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea</p>	30.05.2021	-
ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI	SPA SRL CON ORGANO DI CONTROLLO	SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO								
<p>Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione</p>		14.06.2021								
<p>Trasmissione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea</p>	30.05.2021	-								

⁹ ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

	Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea	14.06.2021
	Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea ¹⁰	21.06.2021
	Approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	29.06.2021
	Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione	29.07.2021

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

¹⁰ Per le spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione quindi entro il 14.06.2021.

OGGETTO: NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA

Il Legislatore prevede, in modo analitico, i casi in cui un contribuente, esercente attività di impresa o di lavoro autonomo possa essere esonerato dall'obbligo di compilare e trasmettere il modello ISA, in allegato al modello Redditi, e dalle conseguenze derivanti dalle sue risultanze.

In taluni casi specifici però, pur essendo il contribuente non soggetto agli ISA, questi dovrà comunque compilare e trasmettere il modello, con finalità informative.

Per l'anno fiscale 2020 sono state previste delle nuove cause di esclusione che tengono conto della situazione straordinaria in cui alcuni contribuenti si sono trovati per l'emergere del contesto pandemico.

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA	
NORMATIVA	<p>L'articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017¹¹ regola il funzionamento degli ISA, acronimo di <i>Indici Sintetici di Affidabilità fiscale</i>.</p> <p>La disciplina generale prevede che, per il periodo di imposta interessato, gli indici non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ inizio dell'attività; ◆ cessazione dell'attività; ◆ non normale svolgimento dell'attività; ◆ superamento del limite dei ricavi previsto. <p>Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.</p>
INIZIO DELL'ATTIVITÀ	<p>Il modello ISA 2021 comunica ai contribuenti "che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta" di essere esclusi dalla sua applicazione.</p> <p>L'espressione, tuttavia, è passibile di molteplici interpretazioni, in quanto l'inizio dell'attività, per una impresa italiana, può essere rappresentativa di momenti diversi: ai fini IVA coincide con l'apertura della partita IVA, ai fini civilistici e camerali con l'inizio effettivo dell'attività aziendale e con la conseguente attivazione dell'impresa presso il Registro delle Imprese.</p>

¹¹ così come convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017

	<p>Ogni possibile equivoco è stato risolto dall'Agenzia delle Entrate con la <i>Risposta a interpello</i> numero 479 del 11 novembre 2019, con la quale si chiarisce che la causa di esclusione ISA relativa all'inizio dell'attività si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA, a prescindere dall'effettivo inizio dell'attività aziendale e dall'attivazione dell'impresa in CCIAA.</p> <p>In eventualità, per i periodi di imposta successivi, l'azienda, avendone i requisiti, potrà invocare la causa di esclusione per periodo di <i>non normale svolgimento dell'attività</i>, della quale si parlerà successivamente.</p>
<p>CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ</p>	<p>Per il contribuente individuale l'individuazione del periodo di cessazione dell'attività è piuttosto agevole, essendo quello in cui questi chiude la propria posizione IVA.</p> <p>Per una società soggetta a liquidazione, in conseguenza della quale avviene la scissione del periodo d'imposta, la questione è più articolata. In base alle istruzioni del modello ISA 2021, ogni periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria dovrà essere considerato periodo di <i>non normale svolgimento dell'attività</i>.</p> <p>Nell'anno fiscale in cui la società entra nella fase di liquidazione, questa presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un periodo ante-liquidazione (quello che va dall'inizio del periodo d'imposta alla data di inizio liquidazione); escluso dagli ISA per cessazione dell'attività; ◆ un periodo di liquidazione (quello che va dall'inizio della liquidazione alla fine del periodo d'imposta); escluso dagli ISA per non normale svolgimento dell'attività.
<p>PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ</p>	<p>L'espressione <i>periodo di non normale svolgimento dell'attività</i>, a causa della sua genericità, rappresenta delle inevitabili linee di ambiguità. La normalità è un concetto subordinato a un certo livello di soggettività, fatto che può facilmente attrarre all'opinabilità questa causa di esclusione.</p> <p>Non a caso le istruzioni del modello ISA dedicano un ampio e ben evidenziato riquadro alla fattispecie in esame, senza però riuscire a diramare ogni possibile dubbio. Le situazioni attratte alla fattispecie sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il periodo di imposta in cui la società si trova in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento; ◆ il periodo d'imposta in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività prevista dall'oggetto sociale: quali la costruzione dell'impianto di produzione protratta oltre il primo esercizio, la mancanza delle autorizzazioni necessarie, il

	<p>caso in cui sia svolta solo una attività di ricerca propedeutica al futuro svolgimento dell'attività aziendale, ma queste rappresentano solo degli esempi che non devono vincolare il contribuente in modo eccessivamente rigido;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il periodo di imposta in cui l'attività non è stata esercitata per ristrutturazione dei locali dell'azienda; ◆ il periodo di imposta in cui l'imprenditore (sia questa persona fisica o società) cede in affitto l'unica azienda; ◆ il periodo di imposta in cui il contribuente sospende l'attività aziendale fornendone pubblicità in favore dei terzi attraverso comunicazione in CCIAA; ◆ la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata (modificando il codice attività ATECO), sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo indice; ◆ per i professionisti, il periodo di imposta in cui l'attività è stata interrotta per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari; ◆ il periodo di imposta in cui sono avvenuti eventi sismici.
<p>EMERGENZA SANITARIA COVID-19</p>	<p>Il Decreto Rilancio¹² ha previsto, per gli anni di imposta 2020 e 2021, la possibilità di istituire “<i>ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale</i>” per talune categorie di contribuenti particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria e dalle misure contenitive a questa conseguenti.</p> <p>Questi ulteriori casi di esclusione si sono concretizzati con il Decreto Ministeriale MEF del 2 febbraio 2021¹³, il quale istituisce tre nuove e specifiche cause di esclusione dagli ISA, appositamente dedicate al periodo di imposta che si chiude al 31 dicembre 2020. In particolare, le nuove cause di esclusione sono dedicate ai contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ hanno avuto una diminuzione dei ricavi o dei compensi (a seconda della natura del contribuente) di almeno il 33% nel 2020 rispetto all'anno fiscale precedente; ◆ hanno aperto la partita IVA nel 2019; ◆ esercitano, come attività prevalente, una delle attività economiche elencate nella Tabella 2 in allegato alle istruzioni della parte generale del modello ISA. <p>In tutti questi casi, tuttavia, il modello ISA dovrà essere ugualmente compilato e allegato al modello Redditi 2021.</p>

¹² Il comma 1 dell'articolo 148 del DL 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020

¹³ pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 9 dello stesso mese

I codici ATECO, indicati in "Tabella 2 – elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020" dall'applicazione degli indici, sono i seguenti:

- 47.19.10 - *Grandi magazzini*
- 47.19.90 - *Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari*
- 47.51.10 - *Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa*
- 47.51.20 - *Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria*
- 47.53.11 - *Commercio al dettaglio di tende e tendine*
- 47.53.12 - *Commercio al dettaglio di tappeti*
- 47.53.20 - *Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)*
- 47.54.00 - *Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati*
- 47.59.10 - *Commercio al dettaglio di mobili per la casa*
- 47.59.20 - *Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame*
- 47.59.40 - *Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico*
- 47.59.60 - *Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti*
- 47.59.91 - *Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico*
- 47.59.99 - *Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca*
- 47.63.00 - *Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati*
- 47.64.20 - *Commercio al dettaglio di natanti e accessori*
- 47.71.10 - *Commercio al dettaglio di confezioni per adulti*
- 47.71.40 - *Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle*
- 47.71.50 - *Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte*
- 47.72.10 - *Commercio al dettaglio di calzature e accessori*
- 47.72.20 - *Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio*
- 47.77.00 - *Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria*
- 47.78.10 - *Commercio al dettaglio di mobili per ufficio*
- 47.78.31 - *Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)*
- 47.78.32 - *Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato*
- 47.78.33 - *Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi*
- 47.78.35 - *Commercio al dettaglio di bomboniere*
- 47.78.36 - *Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)*
- 47.78.37 - *Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti*

47.78.50 - Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.91 - Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92 - Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.94 - Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99 - Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca

47.79.10 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.20 - Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.30 - Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.40 - Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.82.01 - Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento

47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.02 - Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura attrezzature per il giardinaggio

47.89.04 - Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05 - Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino mobili tappeti e stuoie articoli casalinghi elettrodomestici materiale elettrico

47.89.09 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca

47.99.10 - Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione

56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie

56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42 - Ristorazione ambulante

56.21.00 - Catering per eventi, banqueting

56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica

82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00 - Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 - Corsi di danza

90.00.04 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

	<p>92.00.01 - Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera</p> <p>92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone</p> <p>92.00.09 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse</p> <p>93.11.10 - Gestione di stadi</p> <p>93.11.20 - Gestione di piscine</p> <p>93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti</p> <p>93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca</p> <p>93.12.00 - Attività di club sportivi</p> <p>93.13.00 - Gestione di palestre</p> <p>93.19.10 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi</p> <p>93.19.99 - Altre attività sportive nca</p> <p>93.21.00 - Parchi di divertimento e parchi tematici</p> <p>93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night club e simili</p> <p>93.29.30 - Sale giochi e biliardi</p> <p>93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca</p> <p>94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby</p> <p>94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca</p> <p>96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza</p> <p>96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure</p> <p>96.04.10 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)</p> <p>96.04.20 - Stabilimenti termali</p> <p>96.09.01 - Attività di sgombero di cantine, solai e garage</p> <p>96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing</p> <p>96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro</p> <p>96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)</p> <p>96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca</p>
<p>MULTIATTIVITÀ</p>	<p>Sono escluse dall'applicazione degli ISA le imprese che esercitano due o più attività quando queste non rientrino tutte nel medesimo ISA, e, contestualmente, l'ammontare dei ricavi o dei compensi (a seconda della natura) delle attività che non rientrano nel modello ISA dell'attività prevalente superi il 30 per cento del totale dei ricavi o dei compensi dell'impresa.</p> <p>Anche in questo caso il modello dovrà essere ugualmente compilato e allegato al modello Redditi 2021, insieme al cosiddetto prospetto multiattività, con finalità di acquisizione dei dati.</p> <p>Nel caso diverso in cui le caratteristiche della multiattività non siano tali da</p>

	<p>permettere di accedere alla causa di esclusione, le altre attività saranno considerate complementari e l'impresa sarà soggetta al modello ISA dell'attività prevalente.</p>								
<p>SUPERAMENTO LIMITI DI RICAVI O COMPENSI</p>	<p>La normativa ISA, come visto, prevede espressamente che i contribuenti che superino un determinato limite di ricavi o di compensi non siano sottoposti all'obbligo di compilazione e trasmissione del modello ISA.</p> <p>Nello specifico sono interessati i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e) e i compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).</p> <p>Il limite di ricavi o compensi oltre il quale il contribuente non è sottoposto all'obbligo in oggetto è di 5.164.569 di euro¹⁴.</p> <p>Nella fattispecie in esame, il contribuente sarà escluso dall'applicazione degli ISA e non compilerà il modello ISA 2021.</p>								
<p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO CON CRITERI FORFETARI</p>	<p>I contribuenti che adottano il regime forfetario di determinazione del reddito, istituito dalla Legge 190/2014 e più volte successivamente modificato, così come quelli in regime dei minimi, oggi attivi fino ad esaurimento, non sono soggetti agli ISA.</p> <p>Le altre tipologie di contribuenti che determinano il reddito con criteri forfettari saranno egualmente escluse dall'applicazione degli ISA e non compileranno il modello ISA 2021.</p>								
<p>SPECIFICHE CAUSE DI ESCLUSIONE</p>	<p>Quelle fin qui trattate sono le cause di esclusione di cui possono usufruire la generalità dei contribuenti al presentarsi di determinate situazioni che possono determinare l'esclusione dall'obbligo di presentazione e, in molti casi, anche di predisposizione del modello ISA 2021.</p> <p>Accanto a queste fattispecie generiche, il Legislatore prevede alcuni casi specifici di esclusione che interessano specifiche tipologie di contribuenti, che si sintetizzano attraverso la tabella che segue.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fattispecie</th> <th>Modello ISA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello ISA approvato per l'attività esercitata</td> <td>non compilare</td> </tr> <tr> <td>Contribuente partecipante a un gruppo IVA</td> <td>compilare</td> </tr> <tr> <td>Cooperative e consorzi che operano</td> <td>non compilare</td> </tr> </tbody> </table>	Fattispecie	Modello ISA	Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello ISA approvato per l'attività esercitata	non compilare	Contribuente partecipante a un gruppo IVA	compilare	Cooperative e consorzi che operano	non compilare
Fattispecie	Modello ISA								
Contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello ISA approvato per l'attività esercitata	non compilare								
Contribuente partecipante a un gruppo IVA	compilare								
Cooperative e consorzi che operano	non compilare								

¹⁴ per gli ISA BG40U, BG50U, BG69U e BK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR

	esclusivamente a favore dei soci	
	Cooperative che esercitano attività di trasporto taxi o di noleggio con conducente	non compilare
	Corporazioni dei piloti di porto	non compilare
	Enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 117/2017	non compilare
	Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86 del DL 117/2017	non compilare
	Imprese sociali	non compilare
<p>Si precisa che le cause di esclusione indicate nelle ultime tre righe sono subordinate al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione Europea.</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

AGGIORNAMENTO

MODELLO INTRASTAT 2021 E NOVITÀ POST BREXIT

INTRODUZIONE

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione europea e le relazioni economiche tra i due sistemi, dopo la Brexit, sono ora disciplinate da un apposito accordo raggiunto tra le parti il 24 dicembre 2020. Al fine di evitare la creazione di una barriera fisica tra l'Irlanda (Stato UE – Codice ISO IE) e l'Irlanda del Nord (Stato del Regno Unito) è stato **redatto un apposito protocollo d'intesa per disciplinare gli scambi tra l'Unione Europea e l'Irlanda del Nord** ([Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in allegato all'accordo di recesso del Regno Unito dalla UE](#)).

In particolare, **agli scambi di beni tra l'UE e l'Irlanda del Nord continuano ad applicarsi le disposizioni IVA intracomunitarie**: discorso a sé stante, invece, per le prestazioni di servizi.

Le conseguenze della Brexit hanno pertanto dirette implicazioni anche sulla compilazione dei modelli Intrastat 2021.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizzeremo **l'utilizzo del nuovo codice ISO introdotto ad hoc per l'Irlanda del Nord (prefisso "XI")** e le problematiche connesse agli scambi di beni con soggetti UK per le operazioni a cavallo d'anno.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Le **cessioni e gli acquisti di beni dall'Irlanda del Nord** sono operazioni intra-UE?
2. **Come** vanno trattate **le prestazioni di servizi**?
3. **Cambia qualcosa** per **operazioni** effettuate **con soggetti irlandesi**?
4. **Come** faccio ad indicare negli **elenchi Intrastat** le operazioni di **cessione di beni dal Regno Unito (GB)** da noi spediti entro 31.12.2020 e registrati in contabilità successivamente, ad esempio il 10.01.2021?

5. **Come** faccio ad indicare negli **elenchi Intrastat** le operazioni di **acquisto di beni dal Regno Unito (GB)** a noi spediti entro 31.12.2020 e arrivati o registrati in contabilità successivamente, ad esempio il 10.01.2021?
6. **Come** faccio ad indicare negli **elenchi Intrastat** le operazioni di **servizi ricevuti dal Regno Unito (GB)** prima del 31.12.2020 e registrati in contabilità successivamente, ad esempio il 10.01.2021?
7. **Come** faccio ad indicare negli **elenchi Intrastat** una prestazione di **servizio effettuata nei confronti di un soggetto residente nel Regno Unito (GB) nel 2020** e registrata in contabilità successivamente, ad esempio il 10.01.2021?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. LE CESSIONI E GLI ACQUISTI DI BENI DALL'IRLANDA DEL NORD SONO OPERAZIONI INTRA-UE?

R.1. Sulla base di quanto previsto dal Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, allegato all'Accordo di recesso UK/UE, alle cessioni, agli acquisti intracomunitari ed alle importazioni di beni effettuate in Irlanda del Nord **continuano ad applicarsi le disposizioni IVA intracomunitarie**, al fine di **evitare la creazione di una barriera fisica tra i due Territori**.

Di norma, i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'Unione sono basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui tale numero di identificazione viene attribuito.

L'Irlanda del Nord non ha, tuttavia, un codice specifico nell'ambito di detto sistema: in tale evenienza, lo stesso ISO prevede la possibilità di usare codici "X". È stato dunque stabilito che per i numeri di identificazione Iva dei soggetti stabiliti nell'Irlanda del Nord venga utilizzato il **prefisso "XI"**.

Le **cessioni e gli acquisti di beni** effettuati verso/da soggetti passivi IVA dell'Irlanda del Nord restano pertanto **operazioni intracomunitarie**.

Con riferimento alle **cessioni, ai fini IVA** la fattura sarà:

- ◆ emessa come **non imponibile art. 41 DL 331/1993**
- ◆ mentre gli acquisti andranno integrati **applicando il reverse charge**.

Allo stesso modo, **sia gli acquisti che le cessioni di beni** andranno:

- ◆ **riepilogate negli elenchi riepilogativi Intrastat 2021 utilizzando il prefisso XI** (al posto del precedente GB, utilizzato fino al 2020).

Nella seguente Tabella di riepilogo si riportano i nuovi **codici ISO** da utilizzare nei **modello INTRA 2021**.

CODICE ISO	STATO MEMBRO	N. CARATTERI CODICE IVA
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	10
BG	BULGARIA	9 ovvero 10
CY	CIPRO	9
HR	CROAZIA	11
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
DE	GERMANIA	9
GB*	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12
EL	GRECIA	9
IE	IRLANDA	8
XI**	IRLANDA DEL NORD	5 ovvero 9 ovvero 12
IT	ITALIA	11
LV	LETONIA	11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	OLANDA	12
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	10
RO	ROMANIA	da 2 a 10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	8

* Il **codice Paese GB** può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le transazioni commerciali con periodi di riferimento **antecedenti il 2021**.

** il **codice Paese XI** può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le cessioni e acquisto di beni con periodi di riferimento **decorrenti dal 2021**.

D.2. COME VANNO TRATTATE LE PRESTAZIONI DI SERVIZI?

R.2. Sulla base di quanto previsto dal Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, solo gli scambi di beni restano equiparati alle operazioni intracomunitarie.

Le **prestazioni di servizi (ricevuti o effettuati) restano operazioni effettuate con controparti extra-UE**. Dal lato acquisti – servizi ricevuti da prestatori extra-UE – occorre emettere un'autofattura ai fini IVA mentre dal lato vendite – servizi resi a committenti extra-UE – occorre emettere una fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972.

Conseguentemente, sono **escluse dalla rilevazione Intrastat le operazioni di servizi prestati a/ricevuti da soggetti residenti in Irlanda del Nord**.


D.3. CAMBIA QUALCOSA PER OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI IRLANDESI?

R.3. Nulla cambia per le operazioni – cessioni/acquisti di beni e prestazioni di servizi resi/ricevuti – effettuati con controparti irlandesi (**codice ISO IE**).

Tali operazioni **restano regolari operazioni tra soggetti passivi IVA intracomunitari**.

Conseguentemente, restano **incluse nelle rilevazioni Intrastat 2021**.

Si propone un riepilogo delle **principali fattispecie post Brexit**.



D.4. COME FACCIAMO AD INDICARE NEGLI ELENCHI INTRASTAT LE OPERAZIONI DI CESSIONE DI BENI DAL REGNO UNITO (GB) DA NOI SPEDITI ENTRO 31.12.2020 E REGISTRATI IN CONTABILITÀ SUCCESSIVAMENTE, AD ESEMPIO IL 10.01.2021?

R.4. L'operazione descritta va riepilogata nella sezione 1 dell'elenco intra cessioni **referita al mese di gennaio 2021** (cfr. circolare 27 maggio 1994, n. 73/E, risposta 10.4). In caso di problemi in fase di preparazione della dichiarazione Intrastat, le Dogane invitano a scrivere una e-mail al servizio di assistenza INTRA all'indirizzo adm.helpdesk.intra@adm.gov.it

D.5. COME FACCIAMO AD INDICARE NEGLI ELENCHI INTRASTAT LE OPERAZIONI DI ACQUISTO DI BENI DAL REGNO UNITO (GB) A NOI SPEDITI ENTRO 31.12.2020 E ARRIVATI O REGISTRATI IN CONTABILITÀ SUCCESSIVAMENTE, AD ESEMPIO IL 10.01.2021?

R.5. L'operazione descritta va riepilogata negli elenchi intra acquisti **referita al mese di dicembre 2020**. In linea generale, tutti gli acquisti di merce con provenienza GB entrata nel territorio dell'Unione prima del 1° gennaio 2021, vanno riepilogati negli elenchi intra riferiti a periodi dell'anno 2020.

Per le operazioni di questo tipo non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi INTRA.

Si ricorda che, dal 2018, sono esonerati dalla presentazione degli elenchi intra per gli acquisti di beni i soggetti per i quali l'ammontare totale trimestrale sia inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.

D.6. COME FACCIAMO AD INDICARE NEGLI ELENCHI INTRASTAT LE OPERAZIONI DI SERVIZI RICEVUTI DAL REGNO UNITO (GB) PRIMA DEL 31.12.2020 E REGISTRATI IN CONTABILITÀ SUCCESSIVAMENTE, AD ESEMPIO IL 10.01.2021?

R.6. L'operazione descritta va riepilogata negli elenchi **intra acquisti referita al mese di dicembre 2020**. Si segnala che nel riepilogare l'operazione di specie la data di fattura non deve essere indicata.

Per le operazioni di questo tipo non sono previste sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi INTRA.

Si ricorda che, dal 2018, sono esonerati dalla presentazione degli elenchi intra per i servizi ricevuti i soggetti per i quali l'ammontare totale trimestrale sia **inferiore a 100.000 euro**, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.

D.7. COME FACCIAMO AD INDICARE NEGLI ELENCHI INTRASTAT UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO RESIDENTE NEL REGNO UNITO (GB) NEL 2020 E REGISTRATA IN CONTABILITÀ SUCCESSIVAMENTE, AD ESEMPIO IL 10.01.2021?

R.7. L'operazione descritta va riepilogata nella sezione 3 dell'elenco intra dei servizi resi **riferita al mese di gennaio 2021** (cfr. circolare 27 maggio 1994, n. 73/E, risposta 10.4). In caso di problemi in fase di preparazione della dichiarazione Intrastat, le Dogane invitano a scrivere una e-mail al servizio di assistenza INTRA all'indirizzo adm.helpdesk.intra@adm.gov.it

CASI RISOLTI

C.1. CESSIONE DI BENI A CLIENTE DELL'IRLANDA DEL NORD

S.1 Si consideri il seguente esempio:

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT 2021												
La società F&T srl cede, nel mese di gennaio 2021, delle merci - sacchi a pelo NC 94043000 - ad un cliente irlandese (Irlanda del Nord), per un valore di 100.000 euro.												
Nel rispetto dell'accordo di recesso UK/UE, tale operazione resta una cessione intracomunitaria di beni, non imponibile ai sensi dell'articolo 41 DL 331/1993 .												
La cessione viene riepilogata nell'INTRA 1-bis di gennaio , come di seguito illustrato.												
		RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E DEI SERVIZI RESI						Mese INTRA 1 bis				
SEZIONE 3. CESSIONI DI BENI REGISTRATE NEL PERIODO												
PERIODO MESE		01		TRIMESTRE		ANNO 2021		PARTITA IVA				
		01				2021		00111111111111				
P R O D U T O	ACQUISIZIONE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MAGLIA NETTA	UNITA' SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	CODICE CONG.	MODALITA' TARIFF.	PAESE DEST.	PAESE ORIG.
	ESTERO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	XI	111111111	100.000	1	94043000	10					XI	MI

Oggetto: Certificazione unica, la chance delle correzioni senza sanzioni

CERTIFICAZIONE UNICA 2021
 Agenzia Entrate

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
 DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

DATI ANAGRAFICI		Codice fiscale		Cognome o Denominazione		Nome	
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA		24	25	26	27	28	29
Comune		Prov.	Cap.	Indirizzo			
Telefono, fax		Indirizzo di posta elettronica		30	Codice attività		
38 prefisso numero		9		71		72	
DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME		Codice fiscale		Cognome o Denominazione		Nome	
Sesso		Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia di nascita (sigla)	
34	35	36	37	38	39	40	41
M/F	gg	mm	aaaa	ss	ss	ss	ss
Categorie particolari		Eventi eccezionali		Casi di esclusione dalla precompilata		Stato estero	
42		43		44		45	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2020							
Comune		Provincia (sigla)		Codice comune		Fusione comuni	
220		21		22		23	
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2021							
Comune		Provincia (sigla)		Codice comune		Fusione comuni	
224		21		22		23	

L'omesso invio entro i termini può comportare invece solo una riduzione a 1/3 della sanzione laddove si provveda ad inviare la Certificazione unica entro 60 giorni dalla scadenza (31 maggio 2021).

Superato il termine, prorogato quest'anno al 31 marzo dal decreto Sostegni, in caso di errato o mancato invio della Certificazione unica 2021 restano a favore del contribuente alcune vie di uscita che gli possono consentire di ovviare ad eventuali omissioni od errori con una mitigazione delle sanzioni che varia in relazione alle tempistiche entro le quali il sostituto si adopererà per sistemare gli errori.

Al di fuori delle specifiche ipotesi di correzione spontanea con riduzione delle sanzioni previste dalla norma è invece preclusa la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento secondo quella che è un'opinabile interpretazione dell'agenzia delle Entrate ([circolare 6/E/2015](#)).

Le regole generali

Nel contesto generale, va sempre ricordato che le certificazioni uniche dei lavoratori autonomi possono essere inviate entro il termine di scadenza del modello 770/2021 ovvero il prossimo 31 ottobre.

La scadenza del 31 marzo riguarda, perentoriamente solo le certificazioni riferite a soggetti settetrentisti (non titolari di partita Iva). Resta ferma, inoltre, la scadenza unica per la consegna al sostituto, fissata al 31 marzo anche per le cu contenenti redditi esenti o non interessati dalla dichiarazione precompilata.

Dal 1° gennaio 2016 è stato modificato il regime sanzionatorio in caso di omesso, tardivo o errato invio della certificazione. La norma di riferimento è l'[articolo 21 del Dlgs 158/2015](#) che ha introdotto nell'ambito dell'[articolo 4, comma 6-quinquies, del Dpr 322/1998](#), nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione unica. In particolare si prevede:

- o *un limite massimo di sanzione fissato a 50mila euro per sostituto d'imposta per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro;*
- o *che la sanzione venga ridotta a un terzo con un massimo di 20mila euro nel caso di invio entro 60 giorni dal termine.*

In pratica è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata che scende a 33,33 euro per ogni certificazione trasmessa e poi corretta nuovamente entro 60 giorni. Per poter godere della riduzione di un terzo della sanzione base, bisognerà inviare quindi una nuova Certificazione unica entro la data del 31 maggio 2021.

Correzioni entro il 6 aprile

Per quanto previsto dal [comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/98](#) inoltre, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Laddove il contribuente, dopo l'invio della certificazione, si accorgesse di errori potrebbe quindi entro il prossimo 6 aprile (lunedì 5 aprile è, infatti, un giorno festivo) per procedere a un nuovo invio della Certificazione senza dover corrispondere alcuna sanzione.

Va precisato al riguardo che l'esenzione è limitata al caso di correzione di Certificazione unica regolarmente inviate nei termini, mentre non è possibile avvalersi dell'esimente in questione laddove il soggetto si sia dimenticato di inviare la Certificazione unica e quindi la stessa risulti omessa. Per poter procedere alla sostituzione di una Certificazione errata, si dovrà procedere ad un nuovo invio barrando la casella «Sostituzione» posta nel frontespizio riportando il protocollo telematico in questo caso la nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente.

Analogamente in caso di invio regolare, ma con scarto del file da parte del sistema dell'agenzia delle Entrate sarà possibile procedere ad un nuovo invio entro 5 giorni che decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta.

Qualora il sostituto d'imposta avesse già consegnato la certificazione al sostituto, e avesse provveduto poi, oltre il termine previsto all'invio telematico del modulo sostitutivo, dovrà sempre comunicare quanto avvenuto al sostituto. Nella certificazione sostitutiva rilasciata dovrà essere, infatti, specificato nello spazio annotazioni che se il contribuente intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'agenzia delle Entrate dovrà procedere sulla base della nuova certificazione a modificare il contenuto della stessa.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 77923 del 23 marzo 2021](#)

Definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto Decreto Sostegni** di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021.

Modificato successivamente dal [Provvedimento del 29.03.2021 n. 82454](#)

- ◆ [Modello e istruzioni aggiornate al 29 marzo](#)

[Provvedimento 83844 del 30 marzo 2021](#)

Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020 e n. 389405 del 23 dicembre 2020, in tema di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 3/E del 23 marzo 2020](#)

Imposta sui servizi digitali (**Web Tax**).

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 21/E del 19 marzo 2021](#)

Modello F24 (sezione INPS) - **soppressione causale contributo "ASOO"** - "Contribuzione aggiuntiva sindacalisti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564".

[Risoluzione 22/E del 31 marzo 2021](#)

Regime IVA applicabile ai **"contributi in conto gestione"** erogati ex articolo 200 comma 1, primo

periodo e 2 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 197 del 19 marzo 2021	Rimborso parziale di quote FIA chiuso - Determinazione della base imponibile articolo 26-quinquies d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Risposta interpello 198 del 22 marzo 2021	Superbonus - Immobile uso promiscuo - Asseverazione.
Risposta interpello 199 del 22 marzo 2021	Valutazione antiabuso di una operazione di conferimento di partecipazioni in una NEWCO seguito dalla successiva cessione da parte di NEWCO delle partecipazioni ricevute, in esecuzione di un patto parasociale e di un accordo integrativo.
Risposta interpello 200 del 23 marzo 2021	Rivalutazione gratuita dei beni di impresa.
Risposta interpello 201 del 23 marzo 2021	Trasferimento del credito IRES maturato ante consolidato - dichiarazione integrativa.
Risposta interpello 202 del 23 marzo 2021	Rimborso imposte dirette soggetti non residenti e individuazione del domicilio fiscale.
Risposta interpello 203 del 23 marzo 2021	
Risposta interpello 204 del 24 marzo 2021	Superbonus - Opzione sconto in fattura - Vendita infraquinquennale immobile - Calcolo della plusvalenza - Rilevanza - Fattispecie.
Risposta interpello 205 del 25 marzo 2021	Chiarimenti sulla sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
Risposta interpello 206 del 25 marzo 2021	Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato (OdV) e organizzazioni di volontariato (OdV).
Risposta interpello 207 del 25 marzo 2021	Contributi ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori.
Risposta interpello 208 del 25 marzo 2021	Credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e contratto di affidamento.
Risposta interpello 209 del 25 marzo 2021	Chiarimenti su Superbonus e detrazione sisma

	bonus.
Risposta interpello 210 del 25 marzo 2021	Superbonus - interventi antisismici attuati mediante demolizione di tre unità immobiliari non residenziali e ricostruzione di due unità abitative unifamiliari.
Risposta interpello 211 del 25 marzo 2021	Tassazione sentenze di rigetto.
Risposta interpello 212 del 26 marzo 2021	Somma erogata nell'ambito di un sopravvenuto accordo transattivo - rilevanza IVA.
Risposta interpello 213 del 26 marzo 2021	Cessioni di guanti "pluriuso" per uso domestico - Articolo 124 del "Decreto Rilancio" - Aliquota IVA applicabile.
Risposta interpello 214 del 26 marzo 2021	Regime IVA servizi di pagamento.
Risposta interpello 215 del 26 marzo 2021	IVA e Servizio di teleassistenza infermieristica - Regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 18) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Risposta interpello 216 del 26 marzo 2021	IVA e Test genetico - Esenzione ex articolo 10, primo comma, n. 18) del D.P.R. n. 633 del 1972.
Risposta interpello 217 del 26 marzo 2021	Individuazione del committente nell'ambito di un contratto di prestazione di servizi intracomunitari.
Risposta interpello 218 del 26 marzo 2021	Trattamento fiscale, ai fini IVA, delle forniture di ventilatori polmonari con la formula del noleggio.
Risposta interpello 219 del 26 marzo 2021	Diritto alla detrazione - inerenza dei costi sostenuti per servizi realizzati su beni immobili di terzi non posseduti o detenuti dal soggetto passivo.
Risposta interpello 220 del 26 marzo 2021	Passaggi interni tra SGR partecipante al Gruppo IVA e fondi immobiliari gestiti - Applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Adempimenti
Risposta interpello 221 del 29 marzo 2021	Regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro con la concessione di una card - reddito di lavoro dipendente - articolo 51, commi 1 e 3, tuir.
Risposta interpello 222 del 29 marzo 2021	Reddito di lavoro dipendente e trattamento fiscale somme liquidate in sentenza - articoli 51 e 17 Tuir.
Risposta interpello 223 del 29 marzo 2021	Redditi di lavoro dipendente - emolumenti legati ad obiettivi - tassazione separata.

[Risposta interpello 224 del 30 marzo 2021](#)

Tassazione legato con efficacia obbligatoria.

[Risposta interpello 225 del 31 marzo 2021](#)

Valutazione anti-abuso di doppia scissione parziale proporzionale, seguita da conferimento di partecipazioni.

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 7 del 23 marzo 2021](#)

Disciplina delle perdite e deduzione delle **eccedenze ACE nel consolidato.**

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 02.04.2021 AL 16.04.2021Giovedì **1 Aprile 2021**

A partire dal 1° aprile 2021 gli operatori del settore dell'e-commerce, ovvero i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto, comprese le piattaforme elettroniche, **possono registrarsi ai nuovi regimi speciali Oss e loss, operativi a tutti gli effetti dal 1° luglio 2021.**

Lunedì **12 Aprile 2021**

Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e le Agenzie di viaggio e turismo, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, **che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, devono inviare la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2020** nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, **di importo pari o superiore a euro 1.000.** L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del [Modello Comunicazione polivalente](#), direttamente o tramite intermediari abilitati, inviando necessariamente i dati in forma analitica.

Lunedì **12 Aprile 2021**

Termine ultimo (il 10 aprile cade di sabato) per l'iscrizione degli **enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche** al riparto del **5 per mille 2021**. Sono tenuti alla presentazione dell'istanza d'iscrizione **soltanto gli enti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente**, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell'elenco permanente degli enti del volontariato

2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

Lunedì **12 Aprile 2021**

Gli enti della ricerca scientifica e dell'università, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef destinata al finanziamento delle ricerca scientifica e dell'Università (che non risultino già compresi nell'elenco permanente), devono presentare al Miur, esclusivamente per via telematica, la domanda di iscrizione corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando il prodotto informatico cinqueper mille.miur.it.

Gli enti della ricerca sanitaria, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef destinata al finanziamento delle ricerca sanitaria, devono presentare la domanda di iscrizione al Ministero della Salute - Direzione generale per la ricerca scientifica e tecnologica, corredata da una dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal ministero.

Giovedì **15 Aprile 2021**

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**

Giovedì **15 Aprile 2021**

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono

provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Giovedì **15 Aprile 2021**

Soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni** nel **mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale**.

Giovedì **15 Aprile 2021**

ATTENZIONE: Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.03.2021 il termine viene ulteriormente differito 15 aprile 2021 (il termine originario era fissato al 16 marzo, poi prorogato al 31 marzo dal provvedimento dell'Agenzia del 22.02.2021).

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, **dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2020**, relativa al superbonus del 110% e agli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.

Venerdì **16 Aprile 2021**

Pagamento della seconda rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei **versamenti sospesi con scadenza nel mese di dicembre 2020** relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (**Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020**), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede

operativa in Italia:

- ◆ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019
- ◆ e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019),

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

Venerdì 16 Aprile 2021

Pagamento della seconda rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei **versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020** relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- ◆ all'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta:
 - ✓ dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili
 - ✓ dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali,
 - ✓ dell'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre
 - ✓ dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

Venerdì 16 Aprile 2021

Versamento **della 2° rata del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020** risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei **contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale**, con la **maggiorazione dello 0,33% mensile** a titolo di interessi, tramite modello F24

con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di marzo 2021** relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di marzo** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di febbraio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche, l'Iva relativa al

	<p>mese di marzo dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, nonché le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva.</p>
Venerdì 16 Aprile 2021	<p>Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.</p>
Venerdì 16 Aprile 2021	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.</p>
Venerdì 16 Aprile 2021	<p>I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.</p>
Venerdì 16 Aprile 2021	<p>I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.</p>
Venerdì 16 Aprile 2021	<p>Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita</p>

	stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì 16 Aprile 2021	Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche.
Venerdì 16 Aprile 2021	I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (marzo 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.
Venerdì 16 Aprile 2021	Poste Italiane S.p.a., banche ed altri enti e società finanziari, nonché le imprese di assicurazioni, autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, devono provvedere al versamento, a titolo di acconto, di una somma pari al 100% dell'imposta di bollo provvisoriamente liquidata per il 2021.
Venerdì 16 Aprile 2021	Le Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo . Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Venerdì 16 Aprile 2021	Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva

applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, devono versare **l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente,** tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento **dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.**

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.